

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

| | PAG. | PAG. |
|--|------------|--|
| Congedi: | | |
| PRESIDENTE | 2107 | |
| Comunicazioni del Presidente: | | |
| PRESIDENTE | 2107 | |
| Disegni di legge (Discussione e approvazione): | | |
| Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (2837) | 2108 | |
| PRESIDENTE | 2108, 2109 | |
| BALDUZZI, <i>Relatore</i> | 2108 | |
| CHIOSTERGI | 2108, 2109 | |
| ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> | 2109 | |
| Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra. (2776) | 2111 | |
| PRESIDENTE | 2111, 2112 | |
| BALDUZZI, <i>Relatore</i> | 2111, 2112 | |
| BIASUTTI | 2111 | |
| CORBINO | 2111 | |
| AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 2112 | |
| Proposte di legge (Rinvio della discussione): | | |
| TOGNI, ANGELINI e NEGRARI: Provvedimenti per la zona industriale apuana. (2293); | | |
| | | BERNIERI e BOTTAI: Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Apuania. (2294) 2112 |
| | | PRESIDENTE 2112 |
| | | TOSI, <i>Relatore</i> 2112 |
| | | ANGELINI. 2112 |
| | | CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 2112 |
| | | BERNIERI. 2112 |
| | | Votazione segreta: |
| | | PRESIDENTE 2112 |
| | | <hr/> |
| | | La seduta comincia alle 9,30. |
| | | TROISI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. |
| | | (È approvato). |
| | | Congedi. |
| | | PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Martino Carmine, De Palma e Saggin. |
| | | Comunicazioni del Presidente. |
| | | PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento, assistono alla seduta, senza voto deliberativo, i deputati Togni e Angelini, quali presentatori della proposta di legge n. 2293, e il deputato Bernieri, quale presentatore della proposta di legge n. 2294, entrambe all'ordine del giorno della seduta odierna. |

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (2837).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato ».

Comunico che su questo disegno di legge, la I Commissione permanente (Interni) ha espresso parere favorevole.

Prego il relatore, onorevole Balduzzi, di svolgere la sua relazione sul disegno di legge medesimo.

BALDUZZI, *Relatore*. Il provvedimento in esame prende le mosse dalla discussione del disegno di legge relativo alla revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

Gli onorevoli colleghi certamente ricorderanno che in quella sede fu rilevato che il trattamento economico della Magistratura, stabilito con la legge 24 maggio 1951, n. 392, non manteneva più il distacco, che con detta legge si era voluto fissare, relativamente al trattamento che veniva proposto per gli altri impiegati dello Stato. In tale occasione fu anche accettato dal Governo un ordine del giorno con il quale esso veniva invitato a studiare gli opportuni provvedimenti idonei a garantire la posizione economica distinta e differenziata che era stata assicurata alla Magistratura con la citata legge 24 maggio 1951, n. 392.

Dal raffronto, infatti, delle retribuzioni mensili dei dipendenti statali, quali risultano dalla legge 8 aprile 1952, n. 212, con quelle corrisposte ai magistrati, si rileva che l'attuale stipendio lordo mensile di un funzionario statale di I grado (in teoria, perché in pratica, per i dipendenti dei Ministeri, il I grado non esiste) è di lire 256.505, mentre per il pari grado della Magistratura è di lire 250.167; per il II grado, si hanno lire 227.153 per gli impiegati statali e lire 223.500 per i magistrati; nel III grado, si hanno lire 203.966 o 200.029 per gli impiegati statali e lire 202.500 per i magistrati; nel IV grado, si hanno lire 180.465 o 176.529 per gli impiegati statali e lire 179.000 per i magistrati, e così via.

Al fine di ristabilire una differenziazione e nel medesimo tempo per eliminare il fenomeno di appiattimento che si verificava nel trattamento economico dei dipendenti sta-

tali, il Governo ha proposto il provvedimento che viene oggi sottoposto al nostro esame. Detto provvedimento prevede i seguenti miglioramenti: per il I grado, da uno stipendio annuo lordo di lire 3.231.360 a lire 4.000.000, con un miglioramento annuo del 23,79 per cento; per il II grado, da lire 2.874.000 a lire 3.500.000, con un aumento del 21,78 per cento; per il III grado, da lire 2.592.600 a lire 3.000.000, con un aumento del 15,71 per cento; per il IV grado al 2° aumento quadriennale da lire 2.417.280 a lire 2.700.000, con un aumento dell'11,70 per cento; al 1° aumento quadriennale da lire 2.333.520 a lire 2.600.000, con un aumento dell'11,42 per cento; iniziale da lire 2.277.720 a lire 2.500.000 con un aumento del 9,76 per cento; per il V grado, al 2° aumento quadriennale da lire 2.054.400 a lire 2.225.000, con un aumento dell'8,30 per cento; al 1° aumento quadriennale da lire 1.942.680 a lire 2.125.000, con un aumento del 9,38 per cento; iniziale da lire 1.886.880 a lire 2.025.000, con un aumento del 7,32 per cento; per il VI grado, da lire 1.719.300 a lire 1.825.000, con un aumento del 6,15 per cento; per il VII grado, al 2° aumento quadriennale da lire 1.607.640 a lire 1.725.000, con un aumento del 7,30 per cento al 1° aumento quadriennale da lire 1.496.040 a lire 1.580.000, con un aumento del 5,61 per cento; per il grado VIII, iniziale da lire 1.328.520 a lire 1.425.000, con un aumento del 7,26 per cento; per il grado IX, iniziale da lire 1.138.680 a lire 1.200.000, con un aumento del 5,39 per cento; per il grado X, dopo 6 mesi di servizio da lire 978.840 a lire 984.000, con un aumento dello 0,53 per cento.

Il provvedimento dovrebbe aver decorrenza dal 1° gennaio 1952; l'onere complessivo, di lire 1.080 milioni, va ripartito nei modi indicati all'articolo 3 del provvedimento stesso. Sulla ripartizione degli oneri vi è da fare una sola osservazione e riguarda i 100 milioni da prelevare dal capitolo 27 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. Io suggerirei una modifica, puramente formale, nella formulazione del comma, nel senso che, invece di parlare di «riduzione» del capitolo stesso, come è indicato nel testo governativo, io adotterei la dizione « con lo stanziamento di cui al capitolo 27, ecc.

Con questa sola osservazione, propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIOSTERGI. Nella precedente discussione mi è sembrato di aver compreso che

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

lo stanziamento del capitolo 27, cui ha fatto ora cenno il relatore, fosse insufficiente a fronteggiare le spese di cancelleria.

PRESIDENTE. No. Quel capitolo riguarda il personale delle cancellerie.

CHIOSTERGI. Esattamente. E mi è parso di averne sentito lamentare l'insufficienza dello stanziamento.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. È noto che il Ministero di grazia e giustizia non ha mai chiesto fondi supplementari di bilancio, il che dimostra che amministra con saggia economia...

CHIOSTERGI ...con troppa economia!

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Le previsioni del bilancio 1952-53, come quelle dei precedenti esercizi, sono fatte in ragione di una determinata quantità di personale. Ora, purtroppo, il personale non si può assumere da un giorno all'altro, ragion per cui vi è sempre un periodo, come quello attuale, in cui vi sono delle vacanze nell'organico. Vi sono in elaborazione, attualmente, tre concorsi per 800 magistrati ed un concorso per 500 cancellieri; ma, dato il tempo necessario per l'espletamento del concorso, le previsioni

non si verificheranno nel corso dell'esercizio 1952-53, ma si andrà in luglio-agosto 1953 se non oltre. Ne consegue che quelle somme che sono state messe a disposizione risulteranno esuberanti. Non faccia meraviglia il periodo piuttosto lungo di tempo che ho previsto per l'espletamento dei concorsi: basti pensare che per 500 posti di cancelliere vi sono 7.000 concorrenti! Ecco perché sono in grado di proporre una «riduzione» del capitolo riguardante le spese del personale.

CHIOSTERGI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

«La tabella A e la tabella D, lettera a), allegate alla legge 24 maggio 1951, n. 392, modificate con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, sono sostituite dalle tabelle nn. 1 e 2 allegate alla presente legge».

Poiché in questo articolo si fa riferimento alle tabelle, do lettura della tabella n. 1:

TABELLA N. 1.

TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO DELLA MAGISTRATURA

| CATEGORIA | FUNZIONI | STIPENDI ANNUI LORDI | | | |
|---|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Iniziale | Al 1° aumento quadriennale | Al 2° aumento quadriennale | Al 3° aumento quadriennale |
| Magistrati di Cassazione. | Primo Presidente della Corte di cassazione | 4.000.000 | — | — | — |
| | Procuratore generale della Cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche | 3.500.000 | — | — | — |
| | Presidenti di sezione di Cassazione ed equiparati . . . | 3.000.000 | — | — | — |
| Magistrati di Appello. | Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati . . . | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.700.000 | — |
| | Consiglieri di Corte di appello ed equiparati | 2.025.000 | 2.125.000 | 2.225.000 | — |
| Magistrati di Tribunale. | Giudici ed equiparati | 1.425.000 | 1.580.000 | 1.725.000 | 1.825.000 |
| | Aggiunti giudiziari | 1.200.000 | — | — | — |
| Uditori lire 912.000, dopo 6 mesi lire 984.000. | | | | | |

La pongo in votazione.
(È approvata).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

Do lettura della tabella n. 2:

TABELLA N. 2.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO,
DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE
E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

| | STIPENDI ANNUI LORDI | | |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Iniziali | Al 1° aumento quadriennale | Al 2° aumento quadriennale |
| Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato | 3.500.000 | — | — |
| Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocati generali dello Stato | 3.000.000 | — | — |
| Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali e avvocati distrettuali dello Stato | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.700.000 |
| Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratori militari, vice avvocati e procuratori capo dello Stato | 2.025.000 | 2.125.000 | 2.225.000 |
| Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei tribunali militari, sostituti avvocati di 1 ^a classe e sostituti procuratori capo dello Stato | 1.825.000 | — | — |
| Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1 ^a classe, vice referendari di 1 ^a classe della Corte dei conti, sostituti avvocati di 2 ^a classe e procuratori di 1 ^a classe dello Stato | 1.580.000 | 1.725.000 | — |
| Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2 ^a classe, vice referendari di 2 ^a classe della Corte dei conti, procuratori di 2 ^a classe dello Stato | 1.425.000 | 1.580.000 | — |
| Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3 ^a classe, aiuto referendari della Corte dei conti, procuratori di 3 ^a classe dello Stato | 1.200.000 | — | — |
| Uditori giudiziari militari, aggiunti procuratori di 1 ^a classe dell'Avvocatura dello Stato | 984.000 | — | — |
| Aggiunti procuratori di 2 ^a classe dell'Avvocatura dello Stato | 912.000 | — | — |

La pongo in votazione.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il trattamento di pensione derivante dall'applicazione della presente legge è esteso

ai magistrati e al personale indicato nell'articolo 12 della legge 24 maggio 1951, n° 392, cessati dal servizio prima della data di decorrenza dei nuovi stipendi di cui alle allegate tabelle nn. 1 e 2, nonché alle loro famiglie, con effetto dalla stessa data di decorrenza dei nuovi stipendi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

Do lettura dell'articolo 3:

« All'onere derivante dalla presente legge che, per quanto ha incidenza sull'esercizio 1952-53, è valutato in milioni 1.080, sarà fatto fronte:

per lire 100 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 27 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1952-53;

per lire 50 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 28 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1952-53;

per la parte residua con prelevamento dal fondo speciale di cui al capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni agli stanziamenti di bilancio ».

Il relatore propone di sostituire al primo comma le parole « mediante corrispondente riduzione del capitolo 27 » con le altre « con lo stanziamento di cui al capitolo 27 ».

Pongo in votazione tale emendamento.
(È approvato).

Pertanto l'articolo 3 viene ad essere così formulato:

« All'onere derivante dalla presente legge che, per quanto ha incidenza sull'esercizio 1952-53, è valutato in milioni 1.080, sarà fatto fronte:

per lire 100 milioni con lo stanziamento di cui al capitolo 27 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1952-53;

per lire 50 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 28 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1952-53;

per la parte residua con prelevamento dal fondo speciale di cui al capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni agli stanziamenti di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1952.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra. (2776).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra ».

Comunico che la V Commissione permanente (Difesa) ha espresso parere favorevole al presente disegno di legge.

Prego il relatore, onorevole Balduzzi, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

BALDUZZI, *Relatore*. Ricordo ai colleghi che analoghi provvedimenti sono già stati sottoposti all'esame di questa Commissione. Ho sotto gli occhi il resoconto della seduta del 20 aprile 1950, nel corso della quale il Governo propose di prorogare il termine per il pagamento degli assegni rinnovabili di guerra al 30 giugno 1950; intervennero alcuni colleghi, ed allora noi decidemmo di concedere la proroga al 31 dicembre 1951. Ormai anche questo termine è scaduto, ed, essendosi rilevato inadeguato ed insufficiente il termine stesso, il Ministro del tesoro, per ovviare ai gravi inconvenienti che deriverebbero dalla sospensione dei pagamenti degli assegni non potuti rinnovare entro il 31 dicembre 1951, ha disposto, in base anche al desiderio espresso dal Comitato centrale dell'Associazione mutilati ed invalidi di guerra, il presente disegno di legge che proroga il termine fino al 30 giugno 1953.

Propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BIASUTTI. Desidererei conoscere se il termine proposto sarà sufficiente o se non saremo convocati nuovamente per concedere una ulteriore proroga.

CORBINO. Al 30 giugno 1953 non si sa chi potrà concedere una nuova proroga...

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

BALDUZZI, *Relatore*. Propongo allora di prorogare addirittura il termine al 30 giugno 1954, emendando in tal senso il testo dell'articolo unico del provvedimento.

PRESIDENTE. Desidero sentire il parere del rappresentante del Governo in ordine all'emendamento proposto.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento proposto dal relatore, di sostituire, cioè, le parole « 30 giugno 1953 » con le altre « 30 giugno 1954 ».

(È approvato).

L'articolo unico del disegno di legge resta quindi così definitivamente formulato:

« Le disposizioni di cui alla legge 9 giugno 1950, n. 396, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo dal 1° gennaio 1952 al 30 giugno 1954 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione delle proposte di legge dei deputati Togni, Angelini e Negrari: Provvedimenti per la zona industriale apuana (2293), e dei deputati Bernieri e Bottai: Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Apuania. (2294).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Togni, Angelini e Negrari: « Provvedimenti per la zona industriale apuana » e dei deputati Bernieri e Bottai: « Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Apuania ».

Ricordo che nella precedente seduta del 27 giugno 1952, fu concordato l'abbinamento delle due proposte di legge vertenti su analoga materia.

Prego il relatore, onorevole Tosi, di voler fornire ulteriori chiarimenti alla Commissione.

TOSI, *Relatore*. Mi risulta che l'onorevole Angelini desidera chiedere il rinvio della discussione alla seduta di venerdì 18 luglio corrente. Poiché egli è uno dei presentatori della proposta di legge ed è ora presente, credo opportuno interpellarlo prima che si inizi la discussione.

ANGELINI. Come ha detto l'onorevole relatore, pregherei la Commissione di voler rinviare la discussione della mia proposta di legge alla prossima seduta di venerdì 18 corrente poiché io sono attualmente in discussione con i Ministri interessati per giungere ad una soluzione che darebbe la possibilità di risolvere i punti in vista divergenti, il che faciliterebbe il compito di questa Commissione. Pregherei, perciò, il Presidente e la Commissione stessa di accogliere la mia richiesta.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho nulla in contrario a che la discussione della proposta di legge n. 2293 sia rinviata alla seduta di venerdì 18 corrente.

BERNIERI. Mi associo e chiedo lo stesso rinvio per quanto riguarda la proposta di legge n. 2294, da me presentata e anch'essa all'ordine del giorno della seduta odierna.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito di rinviare alla seduta di venerdì 18 luglio corrente le due proposte di legge nn. 2293 e 2294, riguardanti la zona industriale apuana.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (2837):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 33 |
| Maggioranza | 17 |
| Voti favorevoli | 30 |
| Voti contrari | 3 |

(La Commissione approva).

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra. (2776):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 33 |
| Maggioranza | 17 |
| Voti favorevoli | 32 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

Hanno preso parte alla votazione:

Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Casoni, Castelli Avolio, Cavallari, Chini Coccoli Irene, Chiostergi, Cifaldi, Consiglio, Corbino, Costa, De Martino Alberto, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Maniéra, Mannironi, Pecoraro, Pesenti, Petrilli, Pieraccini, Ponti,

Ricci Giuseppe, Scarpa, Tosi, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Valsecchi, Walter.

Sono in congedo:

De Martino Carmine, De Palma e Saggin.

La seduta termina alle 10.30.